

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 26

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ATTIVITA' TRASFUSIONALE E INDENNIZZO PER DANNI DA TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

L. 107/90, "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", decreti attuativi e successive modificazioni;

Legge 25 febbraio 1992 n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Legge 20 dicembre 1996 n. 641 Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992 n. 210.

D.L. 23 ottobre 1996 (soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia)

Legge 25 luglio 1997 n. 238 Modifiche ed integrazioni alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191 (attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti).

L. 21 ottobre 2005, n. 219 (nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati)

Leggi regionali

Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna);

L. R. 26 gennaio 1995 n. 5 (Norma di riforma del Sistema Sanitario Regionale);

L. R. 24 marzo 1997 n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.

L. R. 13 ottobre 1998 n. 30 (Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica);

L. R. 3 febbraio 1993 n. 9 (Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario Nazionale);

L. R. 6 maggio 1991 n. 16 (Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale);

L. R. 8 maggio 1984 n. 19 (Norme per il trattamento profilattico e sintomatico a domicilio dei pazienti emofilici).

ALTRE FONTI:

DPCM 26 maggio 2000 (passaggio di competenza alle Regioni)

DPCM 1 settembre 2000, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale”

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 dicembre 2000, n. 203; Circ. 10 ottobre 2000, n. 172;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

Ministero del tesoro: Circ. 11 marzo 1996, n. 13/NC;

Ministero della sanità: Circ. 14 novembre 1996, n. 900.U.S./L.210/AG/3/6072;

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a)

Attività amministrative correlate alle trasfusioni di sangue umano (art. 85, comma 1, lettera f)

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d)

Finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, etc. (art. 68, comma 2, lettera d) e f))

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi (art. 85, comma 1, lettera b);

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.**

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione
al Ministero della Salute,

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati riguarda la gestione dei procedimenti relativi all'indennizzo per danni derivanti da trasfusioni e somministrazione di emoderivati, che riguarda tutte le regioni, compreso il trattamento nell'ambito dell'attività di programmazione, controllo e valutazione, di cui alla scheda 12.

Si deve poi considerare il trattamento dei dati relativo alle attività amministrative più direttamente correlate alle trasfusioni di sangue umano, per le regioni nelle quali il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC) non è un soggetto giuridico autonomo, ma una struttura interna all'ente regione, che risulta quindi titolare del trattamento dei dati.

Indennizzo per danni derivanti da attività trasfusionale

I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno diritto ad un indennizzo, sulla base della legge 210/92 e successive modificazioni (D.L. 23 ottobre 1996, L. 25 luglio 1997, n.238, L. 14 ottobre 1999, n.362).

Le procedure decisionali e amministrative per l'indennizzo, fatta eccezione per la fase relativa all'eventuale ricorso, sono state trasferite alle regioni, in attuazione del decentramento di funzioni statali agli Enti Locali disposto dalla L.59/97, dal D.L. 112/98 e dal D.P.C.M. 26/5/2000.

I dati sensibili che generalmente vengono trattati per l'espletamento della pratica sono lo stato di salute del richiedente, attuale e pregresso, ed eventualmente dei suoi familiari, qualora si tratti di un'infezione contratta da un familiare che a sua volta si è ammalato per i motivi previsti dalla L.210. Inoltre, sono previsti i dati relativi all'invalidità riportata a seguito del danno.

Qualora il richiedente muoia prima del termine della pratica, l'indennizzo spetta agli eredi.

La procedura prevede che in caso di decesso sia allegata la scheda di morte e in caso di minore di due anni sia allegato il certificato di assistenza al parto.

In caso di esito avverso all'indennizzo, il richiedente può avvalersi del ricorso al Ministero della Salute (art. 5 L.210/92); in tal caso è prevista comunicazione della documentazione da parte della Regione al Ministero.

Attività trasfusionale

Il trattamento dei dati personali da parte del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione per l'attività trasfusionale riguarda:

- acquisizione di informazioni dalle strutture trasfusionali, relativamente ai donatori ed alla raccolta e distribuzione di sangue, emocomponenti e plasmaderivati
- registrazione su database delle suddette informazioni
- elaborazione di dati aggregati e relativa comunicazione al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità
- attribuzione del CRD (Codice Regionale Donatore) e relativa comunicazione alle strutture trasfusionali interessate
- comunicazione delle informazioni relative alla sorveglianza Donatori ed unità trasfusionali all'Istituto superiore di sanità ed alle strutture trasfusionali interessate.